

VII. La perequazione finanziaria intercomunale

- 1 La compensazione finanziaria verticale; l'indice di capacità finanziaria
- 2 La perequazione delle risorse; il contributo di livellamento
- 3 La perequazione degli oneri
- 4 La “perequazione d’urgenza”: il contributo supplementare





VII.

La perequazione finanziaria intercomunale

La perequazione finanziaria intercomunale è retta dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI) e dal Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RLPI), entrati in vigore il 1. gennaio 2003 in sostituzione della vecchia Legge sulla compensazione intercomunale. La LPI è stata sottoposta a revisione con effetto al 1. gennaio 2011.

Con perequazione finanziaria intercomunale si intende il complesso sistema di strumenti che permettono di riequilibrare le diversità di capacità finanziaria dei Comuni, sia tramite aiuti orizzontali (da Comune a Comune) sia tramite l'intervento del Cantone.

I La compensazione finanziaria verticale; l'indice di capacità finanziaria

artt. 8-12 LPI

Con questo termine si intende la graduazione dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni in base alla capacità finanziaria dei Comuni.

Tra i **flussi finanziari dal Cantone ai Comuni** si citano ad esempio i sussidi cantonali per le scuole elementari e dell'infanzia o i sussidi erariali per determinate opere di investimento.

In senso inverso (**flussi dai Comuni al Cantone**) i più importanti sono i contributi comunali alla copertura del disavanzo delle assicurazioni sociali, i contributi comunali nell'ambito dell'assistenza agli anziani e delle cure a domicilio ed i contributi per il trasporto pubblico.

Questi movimenti finanziari concorrono a "fare perequazione", nella misura in cui tengono conto della capacità finanziaria dei Comuni. Questa, in concreto, si esprime a livello di formule di ripartizione dei contributi rispettivamente di distribuzione di sussidi, in due modi:

- tramite l'utilizzo del **gettito di imposta cantonale** dei Comuni, per esempio ripartendo una determinata spesa in proporzione a detto gettito;
- utilizzando l'**indice di capacità finanziaria**. Questo è un indicatore che viene calcolato ogni 2 anni e tiene conto di diversi fattori. Ad ogni Comune è assegnato



un indice la cui media cantonale è 100. I Comuni sono suddivisi in 3 categorie (forti, medi e deboli).

A partire dall'indice di capacità finanziaria sono calcolati il **coefficiente di distribuzione** (da applicare ai sussidi, con un minimo del 30% e un massimo del 90%) ed il **coefficiente di partecipazione** (da applicare ai contributi comunali a favore del Cantone, minimo 10%, massimo 70%). Per i sussidi settoriali agli investimenti sono applicate tabelle particolari per ogni settore.

2 La perequazione delle risorse; il contributo di livellamento

artt. 4-7 LPI

Il contributo di livellamento è lo strumento principale di perequazione. Esso è puramente orizzontale, vale a dire tocca solo i Comuni. Evitando di entrare nei particolari del complesso sistema di calcoli che regge questo strumento, ne riassumiamo le caratteristiche principali:

- i Comuni con risorse fiscali pro capite **superiori alla media** cantonale sono chiamati a versare un contributo (**Comuni paganti**). Essi sono una quarantina e versano annualmente un importo complessivo dell'ordine di 55-60 mio di franchi. Il contributo versato è calcolato in funzione della differenza tra le risorse pro capite del Comune e la media cantonale, del numero di abitanti, e del moltiplicatore (più è basso e più si paga);
- i Comuni con risorse fiscali pro capite **inferiori al 90% della media** cantonale ricevono un contributo, ma solo se il loro moltiplicatore è pari almeno a quello medio cantonale (**Comuni beneficiari**). Essi sono ca. 130 e ricevono un contributo pari al 20% della differenza tra il 90% delle risorse pro capite medie cantonali e le proprie risorse. Il contributo deve però permettere di raggiungere, come minimo, il 70% delle risorse pro capite medie cantonali. Infine il contributo è graduato in funzione del moltiplicatore, con un minimo del 25% per chi ha un moltiplicatore pari alla media (che per il 2011 era al 79%) ed il massimo del 100% di contributo per chi ha un moltiplicatore pari o superiore alla media + 15 punti (nel 2011 = 94%);
- i dati sulle risorse fiscali pro capite sono ottenuti tenendo conto di una media di 5 anni.



3 La perequazione degli oneri

La LPI è entrata in vigore nel 2003 quando, in sostituzione del vecchio regime di compensazione intercomunale, è stato abolito il sistema della copertura del disavanzo allora in vigore. Ciò ha posto il problema di come sostenere quei Comuni (specialmente quelli periferici) che beneficiavano appunto della cosiddetta “compensazione”, che permetteva loro di limitare il moltiplicatore al 100%.

In una fase intermedia (2003-2007) a questi Comuni è stato versato un **contributo transitorio** (decrescente), nel tempo sostituito dal **contributo supplementare** (si veda più avanti). Nel frattempo diversi di questi (in genere) piccoli Comuni delle valli si sono aggregati, ottenendo un contributo cantonale unico di risanamento dei debiti. La solidità finanziaria dei Comuni periferici -lo si riconobbe già nel 2003- deve però essere sostenuta anche con aiuti che tengano conto del fatto che in questi contesti, spese correnti e investimenti hanno un costo pro capite maggiore, trattandosi di Comuni con vasti territori e poca popolazione.

Sono stati creati perciò il **contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica e l'aiuto agli investimenti**.

3.1 Il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica

art. 15 LPI

Questo strumento perequativo è stato introdotto nel 2003 per compensare i maggiori oneri correnti presenti nei Comuni di montagna.

Nei primi anni il contributo è stato calcolato sulla base dei costi effettivi rilevati dai conti comunali.

Oggi esso è invece stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- la superficie edificabile netta (ponderata al 70%)
- le superfici dei boschi e dell'agricoltura (ponderate al 20%)
- le superfici improduttive (ponderate al 10%)
- l'altitudine dei Comuni.

Grazie alla chiave così ottenuta, i Comuni beneficiari (una sessantina di Comuni principalmente delle valli) si suddividono un importo (nel 2012 ca. 15 mio), pari al 30% dei canoni d'acqua incassati dal Cantone.



3.2 L'aiuto agli investimenti

artt. 14 e 14a LPI

Questo aiuto può essere richiesto dai Comuni che hanno un moltiplicatore almeno del 90% e risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media cantonale.

Esso è concesso a sostegno di investimenti necessari, quando dovessero causare al Comune un carico finanziario eccessivo. Servono quindi ad evitare che un Comune, a causa della necessità di eseguire un determinato investimento, si trovi in grave situazione finanziaria.

Per ottenere tali aiuti, il Comune deve inoltrare una richiesta e ottenere la promessa di aiuto prima dell'inizio dei lavori. L'istanza viene preavvisata dalla Commissione per la perequazione finanziaria intercomunale e decisa dal Dipartimento delle istituzioni.

L'aiuto è calibrato in funzione dell'autofinanziamento del Comune, e può raggiungere, nei casi estremi, il 90% del costo netto.

Nei primi 8 anni di vita di questo strumento di aiuto ai Comuni (2003-2010) sono stati concessi mediamente ca. 4 mio di franchi all'anno, per un totale di ca. 32 mio di aiuti. Questi hanno co-finanziato un importo di ca. 56 mio di investimenti netti, pari ad un importo lordo stimato di 80 mio.

4 La “perequazione d'urgenza”: il contributo supplementare

art. 22 LPI

Secondo l'*art. 22 LPI*, il contributo supplementare può essere erogato dal Consiglio di Stato quando, nonostante l'aiuto transitorio, un Comune non riesce a conseguire il pareggio dei conti a medio termine. La menzione dell'aiuto transitorio (esauritosi nel 2007) lascia intendere che questo aiuto è destinato ai Comuni già al beneficio della vecchia “compensazione”. Esso è infatti stato concepito come aiuto straordinario in attesa che il Comune venga risanato nell'ambito di un'aggregazione. L'*art. 22 cpv. 2 LPI* prevede infatti che il Consiglio di Stato, per i Comuni al beneficio di questo contributo, possa dare avvio ad una procedura di aggregazione.



L'importo complessivo erogato a tale titolo è dapprima cresciuto negli anni, parallelamente alla diminuzione dell'aiuto transitorio, fino ad un massimo di ca. 6,5 mio di franchi nel 2009. A seguito delle aggregazioni è ora in fase di contrazione (nel 2011 ca. fr. 4,5 mio); esso diminuirà ancora fino ad esaurirsi quando tutti i Comuni che ne beneficiano saranno aggregati.